

	CONVENZIONE TRA COMUNE DI BOLOGNA – QUARTIERE SAVENA E	
	CITTADINANZATTIVA EMILIA ROMAGNA APS PER LA GESTIONE DELLA	
	CASA DI QUARTIERE “FOSCHERARA” SITUATA IN VIA GIUSEPPE CESARE	
	ABBA 6/A, NEL QUADRIENNIO 2025 – 2029	
	In attuazione della determinazione dirigenziale P.G. ....../2025 esecutiva ai	
	sensi di legge	
	tra	
	Comune di Bologna - Quartiere Savena - (cod. fisc. 01232710374) nel	
	seguito denominato anche brevemente “Quartiere”, legalmente	
	rappresentato da Paolo Ricci, domiciliato per la sua carica in via Faenza, 2 -	
	Bologna, presso la sede del Quartiere, che interviene ai sensi dell’art. 107	
	della legge n. 267/2000, nel presente atto non in proprio ma nella sua	
	qualità di Direttore del Quartiere Savena, nominato con atto del Sindaco	
	P.G. n. 895915/2024	
	e	
	Cittadinanzattiva Emilia Romagna APS (C.F. 92034460375) con sede legale	
	a Bologna, in Via Giuseppe Cesare Abba 6/A, iscritta nel Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con il progressivo n. 93268 e	
	legalmente rappresentata da Anna Baldini, quale capofila dell’Associazione	
	Temporanea di Scopo costituita in data 27 marzo 2025, con scrittura privata	
	autenticata dal Notaio Dott. Giuseppe Montalti – rep. 98555 (all. 1);	
	Premesso che:	
	- la rete delle Case di Quartiere nasce dall’evoluzione del sistema dei centri	
	sociali autogestiti dagli anziani, caratterizzati da una presenza radicata e	
	diffusa sul territorio. Dopo la riforma dei Quartieri del 2016, che ha	
		Pagina 1 di 20

	ridefinito i quartieri quali aree con una popolazione media di 60.000	
	abitanti, le Case di Quartiere rappresentano una infrastruttura	
	fondamentale per il lavoro di prossimità quali luoghi sempre più trasversali,	
	intergenerazionali e interculturali di creazione di benessere, coesione e	
	solidarietà tra le persone e le comunità;	
	- mediante delibera di Giunta P.G. n. 223432/2019, è stato avviato il	
	Percorso verso le Case di Quartiere per un welfare di comunità e sono stati	
	definiti gli indirizzi per l'implementazione del nuovo modello gestionale;	
	- con successive delibere P.G. n. 42143/2020 e P.G. n. 249913/2020 la	
	Giunta ha rispettivamente dettato ulteriori indirizzi per la costituzione delle	
	Case di Quartiere, in particolare relativi alla governance, alla stipula delle	
	convenzioni e all'attività di somministrazione e approvato lo schema di	
	convenzione per la costituzione delle Case di Quartiere;	
	- con delibera di Giunta P.G. n. 427957/2022 è stato approvato il documento	
	"Case di Quartiere: Percorso per un sistema unitario delle Case di Quartiere	
	di Bologna 2022 - 2026";	
	- con delibera di Giunta P.G. n. 74883/2025 sono stati approvati gli indirizzi	
	per la stipula delle convenzioni adeguatamente aggiornati e lo schema di	
	convenzione per la gestione delle Case di Quartiere;	
	Visti gli esiti della procedura ad evidenza pubblica finalizzata ad ampliare la	
	compagine di gestione;	
	<b>si conviene quanto segue</b>	
	<b>Art.1 - Finalità</b>	
	Finalità della presente convenzione è la gestione della Casa di Quartiere	
	"FOSCHERARA" quale struttura ibrida riconducibile al modello	
		Pagina 2 di 20

	dell'amministrazione condivisa, infrastruttura a disposizione della comunità	
	pensata per agevolare le persone nell'esercizio delle loro prerogative sociali,	
	aperta e accessibile alla cittadinanza e volta a promuovere e favorire la	
	partecipazione delle persone anziane e dei cittadini e delle cittadine in	
	genere, al lavoro di comunità e alla cura del territorio.	
	La Casa di Quartiere rappresenta un punto di riferimento per la cittadinanza	
	e, in particolare, per la popolazione anziana in termini di attività e interventi	
	di contrasto della povertà relazionale, di promozione della socialità, di	
	attività ricreative e culturali, di prevenzione socio-sanitaria, anche	
	attraverso la promozione di sani e corretti stili di vita, in una prospettiva	
	intergenerazionale, anche mediante attività e interventi rivolti sia alle	
	persone sole (con particolare attenzione ai nuclei monofamiliari ed a rischio	
	fragilità relazionale) sia ai giovani, agli adolescenti e alle famiglie del	
	territorio.	
	<b>Art. 2 - Oggetto</b>	
	Oggetto della presente convenzione è la gestione della Casa di Quartiere	
	"FOSCHERARA".	
	Il Quartiere concede al Gestore in comodato d'uso gratuito, come previsto	
	dagli atti richiamati in premessa, l'immobile sito a Bologna in Via Giuseppe	
	Cesare Abba 6/A di mq.	
	il tutto come da planimetria allegata (all. 2 – vedasi area delimitata con	
	linea rossa).	
	Gli spazi sopra indicati sono identificato al Catasto al Foglio 298 mappali 510	
	La consistenza dell'immobile e dei beni mobili nonché il loro lo stato di	
	conservazione sono descritti nel verbale di consistenza iniziale che sarà	
		Pagina 3 di 20

	redatto entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione della presente	
	convenzione. In prossimità della scadenza della convenzione sarà redatto un	
	verbale di consistenza finale.	
	Relativamente alle prescrizioni di legge in tema di efficienza energetica, le	
	parti concordano di condividere le informazioni e la documentazione in	
	ordine all'attestazione dell'efficienza energetica (A.P.E.) dell'immobile.	
	<b>Art. 3 - Sede Legale</b>	
	Il Gestore potrà fissare la propria sede legale presso la Casa di Quartiere.	
	Altri soggetti che svolgono parte preponderante delle attività sociali nella	
	Casa di Quartiere potranno fissarvi la propria sede legale previo assenso	
	del Quartiere e del Gestore.	
	<b>Art. 4 - Rapporti con il Quartiere</b>	
	Il Gestore ha il compito di condurre la Casa di Quartiere in forma autonoma	
	nel rispetto del Manifesto delle Case di Quartiere di Bologna, garantendo la	
	funzione della Casa di Quartiere quale servizio sussidiario	
	dell'Amministrazione comunale, autogestito e aperto al territorio e si	
	impegna a gestire la Casa di Quartiere nell'ambito delle linee di indirizzo del	
	Quartiere sulla programmazione delle attività e sull'uso degli spazi,	
	concordate periodicamente col Quartiere attraverso una coprogettazione	
	costante e dinamica tra i gestori e gli uffici e servizi di Quartiere,	
	coinvolgendo anche l'Assemblea civica della Casa di Quartiere, le altre Case	
	di Quartiere e le realtà del territorio, al fine di inserire la programmazione	
	della Casa di Quartiere all'interno del quadro più ampio di interventi e	
	progetti volti alla cura della comunità locale e del territorio promossi dal	
	Quartiere.	
		Pagina 4 di 20

	Il Gestore della Casa di Quartiere, coordinandosi con l'Amministrazione,	
	dovrà in particolare:	
	a) partecipare attivamente alla realizzazione di progetti sostenuti dal	
	Quartiere, intensificando reti e relazioni funzionali al consolidamento del	
	welfare di comunità e allo sviluppo socio-culturale della cittadinanza,	
	nonché attivare sinergie con le altre realtà del Territorio in armonia con gli	
	indirizzi del Quartiere;	
	b) collaborare per la realizzazione di obiettivi e progetti comuni con le altre	
	Case di Quartiere a livello di territorio e cittadino, partecipando alle sedi di	
	coordinamento territoriale previste nell'ambito del progetto "Case di	
	Quartiere";	
	c) partecipare attivamente, anche mettendo a disposizione spazi, ai percorsi	
	e laboratori partecipativi promossi dall'Amministrazione comunale ed ai	
	tavoli istituzionali convocati dal Quartiere per lo sviluppo e la valorizzazione	
	dei progetti e dei servizi di comunità da offrire alla cittadinanza nel	
	territorio di riferimento.	
	Il Quartiere si riserva la possibilità di utilizzare gratuitamente, per un	
	massimo annuo di 20 (venti) giornate, gli spazi della Casa di Quartiere per	
	finalità istituzionali e/o per interventi e progetti di interesse pubblico,	
	dandone congruo preavviso al Gestore.	
	Il Gestore potrà stipulare, in accordo e raccordo con il Quartiere, percorsi di	
	collaborazione formali con enti, istituzioni, soggetti associativi e civici	
	presenti sul territorio al fine di valorizzare gli spazi della Casa di Quartiere	
	attraverso l'organizzazione congiunta di iniziative, rassegne e simili a favore	
	della cittadinanza.	
		Pagina 5 di 20

	La disponibilità a favore di soggetti terzi degli spazi della Casa di Quartiere	
	per usi occasionali potrà avvenire nelle forme e alle condizioni concordate	
	con il Quartiere e rese pubbliche ai sensi del successivo articolo 13.	
	Le forme di collaborazione sopra citate definiscono le modalità in cui i soci	
	di altre associazioni e/o gli utenti delle istituzioni coinvolte possono	
	frequentare la Casa di Quartiere in relazione alle iniziative oggetto degli	
	eventuali accordi e determinano gli impegni dei soggetti a contribuire pro	
	quota agli oneri diretti e indiretti della gestione.	
	L'accordo di collaborazione di cui al precedente comma potrà inoltre,	
	prevedere la designazione di un rappresentante della realtà coinvolta quale	
	membro del Comitato di Gestione della Casa di Quartiere come previsto dal	
	successivo articolo 5.	
	Il Gestore si rende disponibile, nelle modalità concordate con	
	l'Amministrazione e nel rispetto dei relativi rapporti convenzionali da questa	
	sottoscritti in merito, o comunque in base a specifici accordi con gli uffici	
	territoriali degli enti a ciò preposti, a favorire all'interno della Casa	
	l'eventuale inserimento, a supporto delle attività che ivi si realizzano, di	
	persone per lo svolgimento di attività gratuita in favore della collettività	
	quale forma di riparazione del danno a scopo risocializzante e comunque ai	
	fini previsti dalla legge o con le modalità previste dalla normativa in materia	
	di lavoro di pubblica utilità o Messa alla Prova. Il Gestore, in accordo con il	
	Quartiere, si impegna a favorire il coinvolgimento di giovani coinvolti in	
	progetti di servizio civile o di studenti impegnati in tirocini	
	formativi/curricolari.	
	Il Gestore si impegna a trasmettere al Quartiere:	
		Pagina 6 di 20

	- entro il 31/12 di ogni anno la programmazione annuale delle attività della	
	Casa di Quartiere per l'anno successivo. La programmazione delle attività,	
	redatta anche sulla base degli indirizzi del Consiglio di Quartiere contenuti	
	nel Programma Obiettivo e delle proposte eventualmente emerse	
	dall'Assemblea civica della Casa di quartiere, potrà essere modificata e	
	integrata durante l'anno in accordo con il Quartiere;	
	- entro il 31/05 di ogni anno il rendiconto consuntivo della Casa di	
	Quartiere, tale rendiconto dovrà presentare in forma aggregata le poste,	
	riconducibili alla gestione della Casa di Quartiere, presenti nei bilanci	
	approvati dalle assemblee delle singole associazioni. A questa forma	
	aggregata, che costituirà il "Rendiconto consuntivo della Casa di Quartiere",	
	e non ai bilanci delle singole associazioni, si dovrà fare riferimento per	
	quanto riguarda la presenza di eventuali avanzi di gestione;	
	- entro il 31/05 la rendicontazione sociale delle attività svolte, secondo uno	
	schema preventivamente concordato con il Quartiere, unitamente al piano	
	di reinvestimento dell'avanzo di gestione;	
	- le convocazioni delle riunioni degli organi gestionali della Casa di Quartiere	
	con il relativo ordine del giorno ed un estratto sintetico dei verbali	
	relativamente alle decisioni più rilevanti assunte.	
	Il piano di reinvestimento dell'eventuale avanzo di gestione, da rilevare	
	secondo la modalità sopra descritta, dovrà essere definito in accordo con il	
	Quartiere, dando priorità a interventi di manutenzione straordinaria e/o	
	migliorie agli immobili ai sensi del successivo articolo 9, all'acquisizione di	
	attrezzature necessarie, a iniziative solidaristiche o ad accantonamenti per il	
	finanziamento di attività ed eventi in programmazione. Il Quartiere	
		Pagina 7 di 20

	favorisce la cooperazione tra le Case di Quartiere al fine di programmare	
	investimenti congiunti degli avanzi di gestione.	
	Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente ogni evento che possa	
	incidere sulla regolare gestione della Casa di Quartiere e delle sue attività,	
	nonché ogni evento che possa incidere sulla validità della presente	
	Convenzione.	
	<b>Art. 5 - Comitato di Gestione</b>	
	La Casa di Quartiere è gestita dal relativo Comitato di Gestione; ai lavori del	
	Comitato di Gestione può essere richiesta la presenza del Quartiere.	
	Nelle sedute il cui ordine del giorno preveda la discussione del bilancio e la	
	programmazione annuale delle attività devono comunque essere invitati il	
	Presidente ed il Direttore del Quartiere o loro delegati.	
	I componenti del Comitato di gestione hanno diritto ad accedere a tutta la	
	documentazione relativa alle attività della Casa di Quartiere.	
	Il Comitato di Gestione è costituito dai rappresentanti legali o delegati dei	
	soggetti partecipanti ed è presieduto dal rappresentante legale/delegato	
	dell'ETS capofila.	
	<b>Art. 6 - Assemblea Civica della Casa di Quartiere</b>	
	E' istituita l'Assemblea civica della Casa di Quartiere "FOSCHERARA" con la	
	finalità di coinvolgere cittadini, cittadine e realtà del territorio nella vita	
	della Casa di Quartiere attraverso proposte, espressione di bisogni e	
	partecipazione attiva alla realizzazione delle attività. Il ruolo dell'Assemblea	
	Civica è consultivo.	
	La partecipazione alla stessa è aperta, previa registrazione, a:	
	- i cittadini e le cittadine residenti nel Quartiere dove ha sede la Casa che	
		Pagina 8 di 20



	abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;	
	- i cittadini e le cittadine non residenti, ma che nel Quartiere esercitino la	
	propria attività di lavoro, di studio o volontariato;	
	- le persone straniere e le persone apolidi residenti nel Quartiere o che vi	
	svolgano la propria attività di lavoro, di studio o volontariato.	
	Partecipano ai lavori dell'Assemblea Civica il Presidente ed il Direttore del	
	Quartiere o loro delegati e i rappresentanti delle Associazioni coinvolte nella	
	gestione della Casa di Quartiere (Comitato di Gestione) e delle ulteriori	
	attività che in essa si svolgono.	
	L'Assemblea Civica è presieduta dal/dalla Presidente del Quartiere o suo/a	
	delegato/a.	
	L'Assemblea Civica della Casa di Quartiere dovrà essere convocata dal	
	Quartiere almeno due volte l'anno, indicativamente:	
	- in ottobre/novembre ai fini della presentazione di proposte per il piano	
	delle attività da svolgere nella Casa di Quartiere per l'anno successivo;	
	- in aprile/maggio per l'illustrazione del rendiconto consuntivo della Casa di	
	Quartiere, della rendicontazione sociale delle attività svolte unitamente al	
	piano di reinvestimento degli utili, precedentemente concordato con il	
	Quartiere.	
	Delle sedute dell'Assemblea è redatto apposito verbale.	
	<b>Art. 7 - Modalità di gestione</b>	
	Il Gestore non percepirà alcun compenso per la conduzione della Casa di	
	Quartiere ed utilizzerà prevalentemente soci volontari e/o prestatori	
	d'opera aventi regolare rapporto di lavoro.	
	La Casa di Quartiere rappresenta un progetto autonomo dal punto di vista	
		Pagina 9 di 20

	finanziario, per cui tutte le operazioni finanziarie relative alla Casa di	
	Quartiere devono fare riferimento ad un conto corrente dedicato.	
	In particolare:	
	- in caso le finalità e le attività del soggetto gestore coincidano	
	esclusivamente con la gestione della Casa di Quartiere il conto corrente	
	potrà coincidere con quello già attivato del soggetto gestore;	
	- in caso di soggetto gestore le cui finalità e attività risultino ulteriori e	
	diverse rispetto alla gestione della Casa di Quartiere sarà necessario fare	
	riferimento ad un conto corrente dedicato;	
	Sarà necessario fare riferimento ad un conto corrente dedicato, salvo che	
	non sia diversamente previsto nell'atto di costituzione dell'ATS.	
	I componenti del comitato di gestione possono prendere visione di tutte le	
	movimentazioni bancarie relative alla gestione della Casa di Quartiere	
	Per la realizzazione di ogni attività, iniziativa o evento, il Gestore, insieme ai	
	soggetti terzi eventualmente coinvolti dovrà ottenere, a propria cura e	
	spese, tutte le autorizzazioni previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.	
	E' vietato qualsiasi intervento volto a modificare le caratteristiche degli	
	spazi o le condizioni d'uso, senza il nulla-osta del Comune e fatta salva	
	l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni edilizie ed amministrative.	
	Negli spazi della Casa di Quartiere è fatto divieto di installare apparecchi	
	automatici, quali ad esempio slot-machines, videolottery o altri sistemi che	
	abbiano come elemento preponderante l'aleatorietà e possano procurare	
	dipendenza.	
	L'utilizzo dell'Immagine Coordinata della Rete delle Case di Quartiere di	
	Bologna deve essere realizzato nel rispetto di quanto indicato nell'apposito	
		Pagina 10 di 20

	Manuale d'uso.	
	<b>Art. 8 - Impegni del Gestore</b>	
	Il Gestore si impegna al rispetto del Manifesto delle Case di Quartiere di	
	Bologna e della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e	
	relativa legge di attuazione 20/06/1952 n. 645 (Legge Scelba), nonché della	
	Legge 25/6/1993 n.205 (Legge Mancino).	
	Il Gestore è responsabile della gestione e della organizzazione della Casa di	
	Quartiere.	
	Nel caso di presenza di dipendenti il Gestore redige e predispone il	
	documento di analisi e valutazione dei rischi in relazione alle attività	
	previste nella Casa di Quartiere, ai sensi del D.Lgs 81/2008.	
	Il Gestore e i competenti uffici dell'amministrazione comunale	
	effettueranno una valutazione complessiva degli immobili al fine di:	
	- verificare la capienza massima dei locali e le loro condizioni di accessibilità	
	al pubblico o ai soli soci in relazione alle diverse attività previste;	
	- definire di concerto le azioni e gli adempimenti conseguenti.	
	Dall'esito delle valutazioni di cui sopra possono derivare modifiche o	
	differimenti delle attività concordate in esito alla coprogettazione al fine di	
	renderne compatibile l'esercizio con le caratteristiche del luogo.	
	Il Gestore si impegna, in particolare a:	
	- provvedere all'apertura e chiusura dei locali secondo orari funzionali alle	
	attività svolte e compatibili con le esigenze dei cittadini ed a comunicare al	
	Quartiere eventuali periodi di chiusura;	
	- custodire i locali, le attrezzature e i beni mobili ivi presenti;	
	- adempiere a qualsiasi onere tributario derivante dalle attività svolte;	
		Pagina 11 di 20

	- mantenere puliti gli spazi interni ed esterni concessi;	
	Inoltre il Gestore dovrà:	
	a) sostenere i costi per le utenze di acqua, elettricità, gas, telefonia,	
	riscaldamento, ecc. I contratti per le utenze sono intestati direttamente	
	all'Associazione, a meno che ciò non risulti possibile in considerazione delle	
	caratteristiche strutturali degli impianti. In tal caso il Gestore resta	
	impegnato a corrispondere, a richiesta del Comune, un rimborso	
	corrispondente alle spese effettivamente sostenute dall'Amministrazione	
	Comunale sulla base dei calcoli e riparti effettuati dagli Uffici comunali	
	competenti.	
	b) ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni (c.d.	
	Testo Unico Edilizia), provvedere alla manutenzione ordinaria degli immobili	
	e delle aree oggetto della convenzione, concordando tipologie e modalità di	
	intervento con gli uffici comunali competenti e a segnalare	
	tempestivamente al Direttore del Quartiere la necessità di interventi	
	manutentivi di competenza comunale.	
	<b>Art. 9 - Impegni del Comune</b>	
	Le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile sono a carico del	
	Comune.	
	Il Comune e il Gestore possono concordare che l'esecuzione di determinati	
	interventi di manutenzione straordinaria siano a carico di quest'ultimo. In	
	tal caso il gestore affida l'esecuzione dell'intervento ad un soggetto in	
	possesso delle necessarie qualificazioni il quale provvederà a rilasciare le	
	certificazioni dovute in ordine alla corretta esecuzione dei lavori. Il rispetto	
	delle predette condizioni esonera il Gestore in ordine ad eventuali	
		Pagina 12 di 20

	responsabilità connesse agli interventi di manutenzione straordinaria	
	eseguiti.	
	Ai fini della corretta identificazione degli interventi, si applica l'art. 3 del	
	D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Testo Unico	
	Edilizia).	
	In particolare per interventi di manutenzione straordinaria si intendono le	
	opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche	
	strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-	
	sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva	
	degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.	
	Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi	
	anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità	
	immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione	
	delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico	
	purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si	
	mantenga l'originaria destinazione d'uso.	
	Al fine di garantirne la sostenibilità gestionale, il Comune si impegna inoltre	
	a valutare, nell'ambito delle risorse disponibili, la possibilità di sostenere	
	con contributi finanziari la Casa di Quartiere, anche in ragione della	
	gestione di specifiche attività e interventi sussidiari e complementari a	
	quelli offerti dall'Amministrazione.	
	<b>Art. 10 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno</b>	
	<b>della Casa di Quartiere.</b>	
	L'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno	
	della Casa di Quartiere e i relativi adempimenti amministrativi dovranno	
		Pagina 13 di 20

	effettuarsi con le modalità definite nel documento “Case di Quartiere:	
	Indirizzi relativi alla stipula delle convenzioni” approvato con delibera di	
	Giunta P.G. n. 74883/2025 e in conformità ai presupposti normativi ivi	
	richiamati, nonché alle eventuali modifiche normative nel tempo vigenti.	
	Nel caso in cui il Gestore ritenga, in relazione alle sue capacità organizzative,	
	che possa risultare maggiormente funzionale la somministrazione da parte	
	di un soggetto terzo, lo propone al Quartiere che è chiamato ad esprimere	
	parere in merito dettando eventuali indirizzi volti a garantire che la	
	modalità di gestione dell’attività di somministrazione risulti comunque	
	coerente con la funzione sociale della Casa. Il soggetto terzo a cui affidare la	
	somministrazione in deroga dovrà comunque essere individuato in un altro	
	ente del terzo settore.	
	<b>Art. 11 - Oneri assicurativi e responsabilità</b>	
	Il Gestore si impegna ad assumere la custodia degli spazi ai sensi dell’art.	
	2051 c.c. e adotterà ogni precauzione possibile per evitare danni alle	
	persone o alle cose cagionati da fatto od omissione del medesimo, nonché	
	dai dipendenti, volontari, operatori, o altri soggetti di cui il Gestore si	
	avvalga.	
	Il Gestore si obbliga a stipulare polizza assicurativa con adeguati massimali	
	contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e Prestatori d’opera	
	(laddove esistenti), nonché polizza incendio e rischi accessori. Copia di tali	
	polizze saranno consegnate al Quartiere entro 30 (trenta) giorni dalla	
	stipula della presente convenzione.	
	Le modalità sono definite nel documento “Case di Quartiere: Indirizzi	
	relativi alla stipula delle convenzioni” approvato con delibera di Giunta P.G.	
		Pagina 14 di 20

	n. 74883/2025 in conformità alla normativa vigente in materia, nonché alle	
	eventuali modifiche normative nel tempo vigenti.	
	<b>Art. 12 - Durata della convenzione</b>	
	La convenzione avrà la durata di quattro anni, con decorrenza da aprile	
	2025 e fino a tutto marzo 2029, con possibilità di rinnovo di altri quattro	
	anni, con atto espresso e motivato e previa istruttoria volta a verificare la	
	sussistenza di ragioni di pubblico interesse.	
	Se necessario al fine di garantire la continuità delle attività della Casa di	
	Quartiere, la convenzione potrà essere prorogata alla scadenza fino ad un	
	massimo di sei mesi. Il Gestore è obbligato ad accettare tale eventuale	
	proroga alle condizioni contrattuali pattuite, nessuna esclusa.	
	Alla scadenza il bene immobile, compreso eventuali arredi ed attrezzature	
	di pertinenza della Casa di Quartiere, sarà restituito alla piena disponibilità	
	del Comune, libero e sgombero da persone e cose, in buono stato	
	manutentivo, fatto salvo il normale degrado d'uso senza necessità di	
	preventivo atto di disdetta.	
	Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà	
	riconosciuto al Gestore all'atto della riconsegna. Qualora, alla scadenza	
	della presente convenzione, il Gestore non provveda alla riconsegna degli	
	spazi liberi e sgomberi da persone e cose, esso sarà ritenuto unico	
	responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune in	
	conseguenza del suo comportamento.	
	<b>Art. 13 - Trasparenza e Rendicontazione</b>	
	La rendicontazione costituisce elemento strutturale nella gestione della	
	Casa di Quartiere al fine di valorizzare e monitorare le attività	
		Pagina 15 di 20

	concretamente realizzate e l'impatto sociale generato a favore della comunità.	
	Il Gestore dovrà presentare al Quartiere entro i termini e nelle modalità previste dal precedente art. 4:	
	- la programmazione annuale delle attività della Casa di Quartiere per l'anno successivo con particolare riguardo alle finalità e gli indirizzi specifici della Casa medesima;	
	- il rendiconto consuntivo della Casa di Quartiere, la rendicontazione sociale delle attività svolte unitamente al piano di reinvestimento dell'avanzo di gestione.	
	Tutti i documenti relativi alla gestione della Casa di Quartiere (Convenzioni, Accordi di collaborazione, Programmazione delle attività, Rendicontazione finanziaria e sociale, ecc.) sono pubblicati, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, nella sezione Partecipa del sito Iperbole Rete Civica.	
	Il Gestore è tenuto inoltre a fornire a semplice richiesta del Quartiere ogni notizia, informazione, documentazione relativa al bene ed alle attività svolte.	
	<b>Art. 14 - Decadenza, revoca, sospensione e risoluzione anticipata della convenzione</b>	
	Qualora il Gestore non ottemperasse agli obblighi assunti e fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nella presente convenzione, il Quartiere invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali prestabilite.	
		Pagina 16 di 20



	Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi	
	momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse	
	pubblico o per necessità di utilizzo dei locali per pubblica utilità, senza che	
	al Gestore nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso	
	al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di	
	emergenza.	
	Il Quartiere si avvale della facoltà di risolvere in ogni momento la	
	convenzione, previa comunicazione al Gestore, in caso di:	
	- scioglimento del soggetto Gestore;	
	- reiterate omissioni nella presentazione della documentazione da produrre	
	al Comune in base alla presente convenzione oppure dietro richiesta;	
	- destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli concessi;	
	- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto	
	di convenzione, o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai	
	programmi delle iniziative;	
	- gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;	
	- frode dimostrata dal Gestore in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad	
	altri soggetti pubblici e/o privati, nell'ambito dell'attività convenzionale;	
	- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati e/o	
	contravvenzioni di natura penale a carico di persone che operano per conto	
	del Gestore o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della	
	conduzione degli spazi;	
	- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, fatto salvo il diritto del	
	Comune al risarcimento dei danni subiti;	
	- subconcessione degli spazi, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo,	
		Pagina 17 di 20

	non previamente concordata con il Quartiere nell’ambito degli accordi di	
	collaborazione di cui al precedente art. 4.	
	Se dall’Associazione temporanea di scopo recede il soggetto capofila, il	
	Comitato di Gestione dovrà dare immediata comunicazione al Quartiere che	
	valuterà insieme ai componenti del Comitato di Gestione rimanenti che:	
	risultino titolari, da soli, dei requisiti di partecipazione e di qualificazione;	
	siano in grado di assicurare il corretto svolgimento delle attività residue;	
	venga scelto un nuovo capofila all’interno della compagine dei soggetti	
	rimanenti che possieda i requisiti previsti dall’avviso e dalla convenzione per	
	il soggetto capofila. Nel caso la valutazione dei suddetti elementi risultasse	
	negativa il Comitato di Gestione decade e sarà pertanto necessario	
	emanare un nuovo avviso pubblico o riaprire la fase di co-progettazione	
	Eventuali mutamenti della compagine (altri soggetti) non dovranno	
	comportare mutamenti dell’assetto delle attività e della programmazione	
	concordata con il Quartiere.	
	<b>Art. 15 - Spese contrattuali</b>	
	Tutte le spese inerenti alla presente convenzione, sono a carico del Gestore,	
	senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione	
	Comunale.	
	Tali oneri sono: marche da bollo, diritti di segreteria ed eventuali spese di	
	registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le	
	leggi e i regolamenti vigenti.	
	<b>Art. 16 - Disposizioni in materia di salute pubblica</b>	
	Le attività previste nella Casa di Quartiere dovranno essere realizzate nel	
	rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute pubblica e di	
		Pagina 18 di 20

	prevenzione e contenimento di contagio a seguito di epidemie e/o	
	pandemie, compresi gli specifici protocolli di sicurezza relativi alle modalità	
	di svolgimento delle attività e alle condizioni di tenuta dei locali in cui si	
	svolgono.	
	Al fine di valutare insieme al soggetto Gestore gli impatti organizzativi e	
	finanziari che le disposizioni contingenti emanate dai competenti organi	
	potranno determinare sulla gestione della Casa di Quartiere, i contenuti	
	della presente convenzione verranno verificati e potranno essere adeguati	
	in relazione alla situazione di emergenza rilevata.	
	Il Comune ed il soggetto Gestore potranno concordare le condizioni	
	organizzative e le modalità di sostegno per l'utilizzo degli spazi della Casa di	
	Quartiere per la realizzazione di attività connesse alla necessità di	
	riconfigurare servizi o interventi in relazione alla situazione di emergenza	
	sanitaria.	
	<b>Art. 17 - Trattamento dei dati personali</b>	
	Si applica quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (regolamento	
	generale sulla protezione dei dati personali).	
	<b>Art. 18 - Foro competente</b>	
	Per qualsiasi controversia che non è possibile definire in via amministrativa	
	è competente il Foro di Bologna.	
	<b>Art. 19 - Rinvio a fonti normative</b>	
	Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si intendono	
	applicabili le norme del Codice Civile e le altre leggi e normative vigenti che	
	regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura	
	dell'atto.	
		Pagina 19 di 20

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna,
----------

p. il Quartiere Savena

p. Cittadinanzattiva ER APS

Il Direttore

La Presidente